

**DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2024**  
**326/2024/R/EEL**

**DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI INCENTIVAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA  
RIDUZIONE DEL COSTO DEL DISPACCIAMENTO, PER IL PERIODO 2025-2030**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1305<sup>a</sup> riunione del 30 luglio 2024

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2009, come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendato dal Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: Regolamento 1747/2024);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione europea del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione europea del 23 novembre 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290/03;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06) e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2009, ARG/elt 213/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 213/09);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 628/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2018, 699/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 699/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2020, 282/2020/E/eel (di seguito: deliberazione 282/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2021, 321/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 321/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 517/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 517/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 597/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 597/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 132/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 132/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2023, 247/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 247/2023/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE) nella versione approvata con la deliberazione 23 luglio 2024, 304/2024/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 367/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 367/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2024, 60/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 60/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 327/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 327/2024/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 8 maggio 2024, 170/2024/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 170/2024/R/eel) e le osservazioni pervenute;
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete) e i relativi Allegati, come verificati positivamente dall’Autorità;
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 29 luglio 2024, prot. Autorità 55045 del 29 luglio 2024 (di seguito: comunicazione 29 luglio 2024).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nel corso degli anni, fino al 2021, si sono registrati diversi aumenti dei costi per l’approvvigionamento di risorse sul Mercato per il Servizio di Dispacciamento, per la remunerazione della mancata produzione eolica a seguito di ordini di

dispacciamento inviati da Terna e per la remunerazione degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema con conseguente aumento dei corrispettivi di dispacciamento applicati ai *Balance Responsible Parties* (di seguito: BRP) responsabili delle unità di consumo;

- come evidenziato anche nel rapporto di monitoraggio adottato con la deliberazione 282/2020/E/eel, l'aumento dei costi sostenuti da Terna era riconducibile in misura rilevante all'aumento delle movimentazioni per vincoli locali di tensione in condizioni di basso fabbisogno ed elevata produzione di energia elettrica da fonti non programmabili in contesti potenzialmente vulnerabili a comportamenti non competitivi da parte dei produttori; i problemi di regolazione di tensione hanno determinato anche l'esigenza di estendere il perimetro degli impianti essenziali, con conseguente aumento dei relativi costi;
- per mitigare l'incremento di costo e favorire la concorrenza nel Mercato per il Servizio di Dispacciamento, l'Autorità ha adottato una serie di provvedimenti per incrementare le risorse disponibili per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali e, più in generale, per ottimizzare l'approvvigionamento della riserva riducendone i costi; più nel dettaglio trattasi de:
  - la deliberazione 300/2017/R/eel, con cui sono stati avviati progetti pilota finalizzati sia all'abilitazione all'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali di unità precedentemente non abilitate, sia alla sperimentazione di nuovi servizi quali, ad esempio, la riserva ultra-rapida di frequenza;
  - la deliberazione 628/2018/R/eel, con cui è stato avviato un procedimento per lo scambio dati tra Terna, imprese distributrici e *significant grid user* ai fini dell'implementazione delle disposizioni in materia contenute nel Regolamento SO GL, che consentirà anche l'osservabilità in tempo reale delle risorse distribuite per ottimizzare l'approvvigionamento della riserva;
- oltre ai richiamati interventi, al fine di promuovere il coinvolgimento attivo ed efficace di Terna per adeguare e ottimizzare le proprie modalità operative di gestione del dispacciamento, l'Autorità è intervenuta attraverso specifici meccanismi incentivanti;
- più nel dettaglio:
  - con la deliberazione ARG/elt 213/09 è stato introdotto per il periodo 2010-2012 un primo meccanismo finalizzato a migliorare l'esecuzione dell'attività di dispacciamento da parte di Terna, e, in particolare, a ridurre i volumi movimentati sul MSD passati dai 26,2 TWh nel 2009 ai 13,1 TWh nel 2012, con un beneficio economico per i clienti finali stimabile in circa 550 milioni di euro annui;
  - con la deliberazione 699/2018/R/eel è stato introdotto, per il periodo 2019-2023, un nuovo meccanismo finalizzato a promuovere gli sviluppi di rete necessari a risolvere le congestioni all'interno delle zone, a rimuovere i vincoli di rete per regolazione di tensione e a limitare le condizioni di essenzialità; tale deliberazione incentiva, tuttavia, solo alcuni degli aspetti che concorrono alla determinazione dei costi di dispacciamento;

- la deliberazione 597/2021/R/eel ha successivamente superato lo schema di incentivazione previsto dalla deliberazione 699/2018/R/eel, integrando e includendo tutti gli aspetti che determinano i costi del dispacciamento, al fine di responsabilizzare Terna rispetto ai costi complessivi relativi al servizio di dispacciamento lasciando alla medesima la scelta sulle soluzioni più efficaci per raggiungere lo scopo, proprio in considerazione della complessità che caratterizza tale servizio e della molteplicità di soluzioni che possono essere messe in campo; a differenza dei meccanismi precedenti, quello introdotto con la deliberazione 597/2021/R/eel è totalmente di tipo *output based*;
- in particolare, per le finalità di cui al precedente punto, è stato definito un unico indicatore di *performance*, pari alla differenza fra il costo complessivo del dispacciamento e la relativa *baseline* finale; più nel dettaglio:
  - per ciascun anno il costo complessivo del dispacciamento include:
    - a) i costi per l’approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento di cui al comma 44.1, lettere a) e b), dell’Allegato A alla deliberazione 111/06 (escludendo gli eventuali costi per la remunerazione di compensatori sincroni realizzati da soggetti terzi, i costi associati alle sperimentazioni in corso relativi alla remunerazione della riserva ultra-rapida di cui alla deliberazione 200/2020/R/eel e all’adeguamento di impianti esistenti ai fini della regolazione di tensione di cui alla deliberazione 321/2021/R/eel e i costi per l’approvvigionamento della riserva prima del Mercato del Giorno Prima di cui alla deliberazione 517/2021/R/eel); tali costi rappresentano, di fatto, i costi associati al ridispacciamento delle risorse (inclusi nelle voci di cui al comma 44.1, lettera b), al netto dei costi sostenuti per il bilanciamento del sistema che sono nettati dai corrispettivi di sbilanciamento (che rientrano nelle voci di cui al comma 44.1, lettera a);
    - b) i costi associati alla mancata produzione eolica di cui al comma 44bis.1, lettere a) e b), dell’Allegato A alla deliberazione 111/06;
    - c) i costi del regime di essenzialità di cui agli articoli 64, 65 e 65bis dell’Allegato A alla deliberazione 111/06;
  - in ciascun anno la *baseline* è pari al costo del dispacciamento dell’anno precedente, fatta eccezione per l’anno 2022 per il quale come *baseline* è stato considerato il costo relativo all’anno 2019;
  - la *baseline* è opportunamente sterilizzata per tenere conto degli effetti dovuti alle variazioni di prezzo delle *commodities*, degli effetti del Mercato della capacità di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11, degli effetti della disciplina dell’essenzialità e, in generale, degli effetti di circostanze o attività che non dipendono dall’operato di Terna; sono altresì sterilizzati gli effetti degli interventi già oggetto dell’incentivazione di cui alla deliberazione 699/2018/R/eel;
  - la sterilizzazione della *baseline* avviene in due step:
    - sterilizzazione ex-ante: prima o all’inizio dell’anno oggetto di incentivazione, nei limiti di quanto possibile con i dati disponibili, pervenendo alla cosiddetta *baseline iniziale*;

- sterilizzazione ex-post: dopo il termine dell'anno oggetto di incentivazione, a consuntivo, pervenendo alla *baseline finale* che rileva per la quantificazione della *performance* di Terna;
- in caso di *performance* positive il premio per Terna è pari al 12% su base annua del risparmio complessivo maturato sul costo del dispacciamento, mentre in caso di *performance* negative si applica una penale pari al 4% su base annua del maggior costo di dispacciamento sostenuto dal sistema;
- le modalità di erogazione del premio sono tali da anticipare in ogni anno di incentivazione gli effetti relativi agli anni successivi; ciò è ottenuto applicando al primo anno un premio del 36% (pari al 12% per tre anni) e al secondo anno un premio del 24% (pari al 12% per due anni); analogamente al primo anno si applica una penale del 12% e al secondo anno una penale dell'8%;
- Terna è tenuta a inviare all'Autorità, ogni anno, unitamente alla richiesta di liquidazione dell'incentivo corredata da tutti i dati e le informazioni utili alla sua quantificazione, una relazione dettagliata recante le attività svolte nell'anno precedente ai fini della riduzione dei costi del dispacciamento nonché una proposta di cronoprogramma di attività finalizzate a rivedere i modelli attualmente utilizzati per l'ottimizzazione del dispacciamento, anche tenendo conto delle pratiche internazionali più avanzate, con l'obiettivo di meglio rappresentare le situazioni in cui le risorse di flessibilità saranno messe a disposizione da una pluralità di unità di consumo e/o di produzione diverse, anche per il tramite di aggregati, e di definire in modo efficiente i fabbisogni dei diversi servizi ancillari nazionali globali e le modalità di approvvigionamento per soddisfarli.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 367/2023/R/eel, l'Autorità ha rendicontato gli esiti del meccanismo incentivante introdotto con la deliberazione 597/2021/R/eel relativi all'anno 2022: il sistema ha conseguito rispetto all'anno 2019 (assunto come riferimento) un risparmio di 2.210 milioni di euro cui corrisponde un premio pari a poco meno di 796 milioni di euro;
- con la deliberazione 327/2024/R/eel, l'Autorità ha rendicontato gli esiti del meccanismo incentivante introdotto con la deliberazione 597/2021/R/eel relativi all'anno 2023: il sistema ha conseguito rispetto all'anno 2023 (assunto come riferimento) un risparmio ulteriore di 490 milioni di euro cui corrisponde un premio pari a poco meno di 118 milioni di euro;
- con il documento per la consultazione 170/2024/R/eel, l'Autorità:
  - ha evidenziato che, in assenza di ulteriori nuove attività rispetto a quelle già in corso di svolgimento, dal 2025 i costi del dispacciamento potrebbero tornare ad aumentare, data la maggiore diffusione attesa delle fonti rinnovabili non programmabili in luogo di impianti programmabili, con la conseguente necessità di movimentare risorse in grado di erogare i servizi ancillari nazionali globali e di assicurare un minimo livello di inerzia al sistema per mitigare gli impatti dei transitori di frequenza; la situazione dovrebbe consolidarsi a partire dal 2030,

- allorché saranno raggiunti gli obiettivi di decarbonizzazione previsti a livello europeo;
- ha pertanto ipotizzato il mantenimento in essere fino al 2030 di un meccanismo di incentivazione analogo a quello previsto dalla deliberazione 597/2021/R/eel, al netto di alcuni correttivi finalizzati a migliorarne la funzionalità, anche sulla base degli elementi raccolti nel triennio 2022-2024;
  - più nel dettaglio, il documento per la consultazione 170/2024/R/eel ha prospettato che:
    - la penale nel caso di incremento del costo del dispacciamento sia aumentata al 6%, lasciando inalterato al 12% il valore del premio nel caso di decremento del costo del dispacciamento;
    - sia superato il meccanismo di anticipazione in ciascun anno oggetto di incentivazione degli effetti relativi agli anni successivi; la *performance* è pertanto calcolata, per ogni anno, confrontando il costo del dispacciamento con la medesima *baseline* iniziale, come opportunamente sterilizzata ex-ante e ex-post;
    - ai fini dell'individuazione della *baseline*, siano assunti l'anno 2023 come riferimento per il triennio 2025-2027 e l'anno 2026 come riferimento per il triennio 2028-2030; la *baseline* è calcolata sulla base del costo del dispacciamento occorso nell'anno di riferimento maggiorato della stima dei maggiori costi che, in assenza di ulteriori nuove attività, sarebbero sostenuti dal sistema per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali in un contesto caratterizzato da uno sviluppo della produzione da fonti rinnovabili in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione previsti a livello europeo; per il triennio 2025-2027 tale stima è stata proposta su base media, pari a 1200 milioni di euro annui;
    - siano inclusi nel costo del dispacciamento i costi sostenuti per il bilanciamento del sistema; ciò è ottenuto evitando di portare in detrazione dal costo del dispacciamento il saldo fra i proventi e gli oneri relativi ai corrispettivi di sbilanciamento, ai corrispettivi di mancata movimentazione, ai corrispettivi addizionali di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, ai corrispettivi di non arbitraggio e ai corrispettivi di non arbitraggio macrozonale;
    - sia conseguentemente superata la sterilizzazione ex-post relativa alla copertura del gettito dei corrispettivi di sbilanciamento, in quanto non più necessaria; è stata invece proposta una sterilizzazione ex-post relativa ai prezzi risultanti sulle piattaforme di bilanciamento europee;
    - a partire dal 2028 siano inclusi nel costo del dispacciamento anche i costi relativi al servizio di modulazione straordinaria e all'approvvigionamento a mercato della *Frequency Containment Reserve* (FCR) e della riserva ultra-rapida di frequenza;
    - siano ridefiniti i contenuti del cronoprogramma che riguarda non più solo la revisione dei modelli utilizzati per l'ottimizzazione del dispacciamento, ma anche una pluralità di attività legate all'erogazione del servizio di dispacciamento, quali l'implementazione del TIDE, l'analisi sui modelli e

- algoritmi di ottimizzazione per l'*Integrated Scheduling Process*, la revisione della configurazione zonale al 2030 per tenere conto dell'impatto degli obiettivi di decarbonizzazione a livello europeo, l'implementazione e messa a disposizione all'Autorità di un simulatore affidabile dell'*Integrated Scheduling Process* e gli sviluppi e la manutenzione continua del sistema Gaudì per la mappatura degli impianti di produzione;
- per ciascuna delle attività di cui al precedente punto siano definite delle *milestone* con relativa data ultima di completamento; in ciascun anno oggetto di incentivazione, l'anticipo nel completamento delle *milestone* consente un incentivo ulteriore fino a un massimo del 2% sui risparmi del costo del dispacciamento; non sono previste penali in caso di mancato rispetto delle *milestone*;
  - siano confermati i restanti criteri e modalità previsti dalla deliberazione 597/2021/R/eel;
  - in esito alla consultazione è emerso quanto segue:
    - gli operatori hanno espresso perplessità in merito alla trasparenza e all'efficacia del meccanismo chiedendo che Terna metta a disposizione più informazioni e dettagli sugli effetti del meccanismo; inoltre, prima di procedere con ulteriori meccanismi di incentivazione, si dovrebbero attendere i risultati delle analisi sulla coerenza dei fabbisogni di riserva con i requisiti del Regolamento SO GL disposte dall'Autorità con la deliberazione 60/2024/R/eel, al fine di evitare che Terna privilegi l'attivazione di costose riserve estere o l'utilizzo di soluzioni non di mercato;
    - è stato segnalato che Terna, invece di ricorrere esclusivamente a investimenti propri in nuovi dispositivi (quali ad esempio reattori e compensatori sincroni), debba guardare anche alle eventuali alternative già presenti in rete di proprietà di soggetti terzi;
    - è stato suggerito di includere nel meccanismo di incentivazione qualche indicatore sulla gestione della capacità transfrontaliera, in quanto dovrebbe essere il mercato a definire il livello di utilizzo della capacità evitando che Terna la riduca in via preventiva;
    - è stato suggerito di monitorare anche i parametri sulla qualità del servizio al fine di coniugare il risparmio sul costo del dispacciamento con il mantenimento di adeguati standard di qualità e sicurezza;
    - è stato suggerito di definire ex-ante le aree di investimento che possano essere oggetto di incentivazione;
    - è emerso che la proposta relativa all'inclusione dei costi per il bilanciamento nel costo del dispacciamento la cui riduzione è oggetto di incentivazione solleva diverse criticità: gli operatori, pur condividendo l'obiettivo dell'intervento, ritengono fondamentale introdurre un incentivo per assicurare un *trade-off* fra il blocco di margini di riserva nella fase di programmazione ex-ante e l'utilizzo delle risorse di bilanciamento offerte in tempo reale; Terna ritiene che la proposta dell'Autorità possa esporre la Società a premi e penali legati alle strategie di programmazione degli operatori, esogene rispetto ai processi sotto il

- controllo di Terna; in alternativa, Terna suggerisce un termine addizionale nel costo del dispacciamento che la responsabilizzi in merito alla scelta delle risorse per il bilanciamento disponibili a minimo costo;
- in merito alle partite economiche da includere nel costo del dispacciamento la cui riduzione è oggetto di incentivazione, diversi operatori hanno suggerito di includere i costi relativi al servizio di modulazione straordinaria già dal 2025; Terna ha invece richiesto di rivedere il perimetro dei costi relativi al triennio 2028-2030 prima dell'avvio del triennio stesso e ha suggerito di non includere ai fini dell'incentivazione i costi per il servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire (già servizio di interrompibilità) in quanto a carattere emergenziale;
  - gli operatori hanno richiesto maggiori informazioni in merito alla determinazione della *baseline* con particolare attenzione alla stima dei maggiori costi che potrebbero essere sostenuti dal sistema in assenza di ulteriori nuove attività; al riguardo sarebbero opportuni studi quantitativi affidando, ad esempio, l'analisi alla società Ricerca per il Sistema Energetico S.p.A. (RSE);
  - è stato segnalato che la sterilizzazione ex-ante dovrebbe includere anche gli effetti del meccanismo di approvvigionamento della capacità di stoccaggio elettrico di cui alla deliberazione 247/2023/R/eel;
  - la sterilizzazione ex-post relativa ai prezzi delle piattaforme europee è stata ritenuta non congrua; gli operatori preferiscono esporre Terna alla volatilità su tali piattaforme al fine di incentivare un approvvigionamento ottimale delle risorse di bilanciamento che tenga conto delle offerte disponibili sui vari orizzonti temporali; Terna, invece, ritiene la sterilizzazione inutile qualora si dia seguito alla proposta di un termine addizionale nel costo del dispacciamento che la responsabilizzi in merito alla scelta delle risorse per il bilanciamento disponibili a minimo costo;
  - Terna richiede di superare la formulazione lineare della correlazione fra costi e carico residuo presente nella relativa sterilizzazione e suggerisce una semplificazione in merito al trattamento dei costi relativi agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema;
  - gli operatori hanno richiesto di poter partecipare alla definizione del cronoprogramma attraverso una consultazione pubblica; il cronoprogramma dovrà essere pubblicato unitamente alle *milestone* in esso contenute;
  - Terna ha condiviso la nuova modalità di erogazione dell'incentivo senza anticipazione degli effetti relativi agli anni successivi;
  - è stato richiesto da alcuni operatori di incrementare la penale in caso di un aumento del costo del dispacciamento rispetto alla *baseline* al fine di responsabilizzare maggiormente Terna;
- a seguito della consultazione, Terna ha integrato la propria prima risposta fornendo, per il triennio 2025-2027, una stima più puntuale dei maggiori costi relativi al servizio di dispacciamento che si avrebbero in assenza di ulteriori nuove attività, in funzione dell'effettivo incremento della capacità relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili installata al 31 dicembre dell'anno oggetto di



incentivazione rispetto all'anno di riferimento (di seguito: delta capacità FER); in particolare Terna ha ipotizzato una curva di correlazione non lineare (con incrementi crescenti al crescere del delta capacità FER) fra il delta capacità FER e le movimentazioni incrementali attese a livello di ridispacciamento; tali movimentazioni sono poi valorizzate secondo parametri di prezzo *sell-buy* crescenti con il crescere delle movimentazioni necessarie (comunque assunti in modo cautelativo, sempre inferiori rispetto agli attuali margini *sell-buy* unitari).

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario proseguire con uno strumento di incentivazione che integri ed includa tutti gli aspetti che determinano i costi del dispacciamento, basato su una logica completamente *output based* al fine di responsabilizzare Terna in merito al costo complessivo relativo al servizio di dispacciamento, lasciando alla medesima la scelta delle soluzioni più efficaci per contenerlo, proprio in considerazione della complessità che caratterizza tale attività e della molteplicità di soluzioni che possono essere messe in campo;
- in tale ottica, riprendendo quanto emerso in esito al documento per la consultazione 170/2024/R/eel, Terna possa quindi scegliere se avvalersi di dispositivi già disponibili oppure se procedere con investimenti propri e possa valutare se sia più efficace procedere con una riduzione *ex-ante* della capacità di trasporto transfrontaliera o se sia più opportuno intervenire *ex-post* con azioni di ridispacciamento; l'Autorità monitorerà entrambi gli aspetti, senza orientare specifiche scelte di Terna, in quanto ciò sarebbe contrario ad una logica completamente *output based*;
- l'adozione di logiche diverse da quelle completamente *output based* non risulterebbe altrettanto efficace in quanto stimolerebbe l'attenzione di Terna solo sugli aspetti specifici oggetto di incentivazione; in tale ottica non possano essere accolte le richieste degli operatori in merito alla determinazione *ex-ante* delle aree di investimento, in quanto tale approccio sarebbe tipico di una logica *input based*;
- l'incentivazione debba perdurare almeno fino al 2030, al fine di promuovere la costante ottimizzazione del dispacciamento in un contesto in rapido cambiamento per effetto dello sviluppo della produzione da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione previsti a livello europeo, evitando il significativo incremento del costo del dispacciamento che deriverebbe da tale sviluppo in assenza di opportune innovazioni;
- il meccanismo introdotto per il triennio 2022-2024 rappresenti una efficace soluzione, come dimostrato dagli esiti positivi maturati negli anni 2022 e 2023; sia pertanto opportuno confermarne l'applicazione fino al 2030 con le modifiche illustrate nel documento per la consultazione 170/2024/R/eel; non sia, quindi, accoglibile la proposta degli operatori di attendere gli esiti delle analisi sui fabbisogni di riserva in esito alla deliberazione 60/2024/R/eel, in quanto avrebbe tempistiche incompatibili con le esigenze di continua innovazione del dispacciamento che la prosecuzione del meccanismo di incentivazione intende stimolare;

- tenendo conto di quanto emerso in esito alla consultazione, sia altresì opportuno:
  - richiedere a Terna di fornire maggiore trasparenza nella presentazione degli esiti relativi al meccanismo di incentivazione;
  - richiedere a Terna di includere nella relazione allegata alla richiesta di liquidazione dell'incentivo una sezione dedicata a presentare le evidenze in merito agli indicatori relativi alla qualità del servizio di trasmissione e al rispetto dei vincoli operativi in termini di corrente e tensione;
  - non dare seguito alla proposta di inclusione del costo del bilanciamento all'interno del costo del dispacciamento; di conseguenza si continuano a escludere dal costo del dispacciamento il saldo fra i proventi e gli oneri fra i proventi e gli oneri relativi ai corrispettivi di sbilanciamento, ai corrispettivi di mancata movimentazione, ai corrispettivi addizionali di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, ai corrispettivi di non arbitraggio e ai corrispettivi di non arbitraggio macrozonale, in coerenza con quanto disposto con la deliberazione 597/2021/R/eel; si aggiunga, invece, al costo del dispacciamento un termine addizionale finalizzato a responsabilizzare Terna nella selezione delle risorse di bilanciamento a minor costo; tale termine sia basato sulla differenza fra il costo effettivo sostenuto per il bilanciamento del sistema e il costo minimo teorico che sarebbe stato sostenuto utilizzando le risorse più convenienti disponibili a livello nazionale e sulle piattaforme di bilanciamento (di seguito: costo minimo teorico dell'energia di bilanciamento);
  - in coerenza con il precedente alinea, ripristinare la sterilizzazione ex-post della copertura del gettito dei corrispettivi di sbilanciamento;
  - confermare per il triennio 2025-2027 l'esclusione dal costo del dispacciamento dei costi relativi al servizio di modulazione straordinaria, in quanto trattasi di un mercato in evoluzione per adattarsi ai nuovi requisiti previsti dal TIDE; tali costi potranno rientrare nel costo del dispacciamento a partire dal 2028;
  - prevedere fin da ora la facoltà di rivedere le voci del costo del dispacciamento che verranno considerate ai fini del meccanismo di incentivazione per il triennio 2028-2030;
  - confermare la determinazione della baseline come somma del costo del dispacciamento occorso nell'anno di riferimento (il 2023 per il triennio 2025-2027 e il 2026 per il triennio 2028-2030) e di un costo incrementale che stimi l'onere aggiuntivo che il sistema sosterebbe, per effetto di movimentazioni incrementali per il ridispacciamento a fronte di un delta capacità FER, in assenza di ulteriori innovazioni nell'erogazione del servizio di dispacciamento; in particolare è lecito attendersi che le movimentazioni incrementali siano contenute per valori di delta capacità FER limitati (in quanto gestibili con le innovazioni nel servizio di dispacciamento adottate nel triennio 2022-2024), per poi crescere anche significativamente a fronte di importanti incrementi della capacità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili (gestibili efficacemente solamente con ulteriori innovazioni e investimenti nell'erogazione del servizio di dispacciamento); si possa pertanto adottare per il triennio 2025-2027 la proposta inviata da Terna a seguito della consultazione, in

quanto risponde ai requisiti sopra descritti, in sostituzione della maggiorazione, costante e pari a 1200 milioni di euro annui, proposta in consultazione; pertanto, il richiamato costo incrementale viene determinato su base annua ex post, in funzione del delta capacità FER effettivo (cioè dell'effettivo incremento della capacità relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili installata al 31 dicembre dell'anno oggetto di incentivazione rispetto al 31 dicembre dell'anno 2023 assunto come riferimento);

- sia al tempo stesso necessario prevedere che il costo incrementale di cui al precedente alinea non superi, su base triennale per il triennio 2025-2027, il totale proposto in consultazione (cioè 1200 milioni di euro annui, per un totale di 3600 milioni di euro su base triennale);
- prevedere che gli elementi rilevanti per la determinazione del costo incrementale per il triennio 2028-2030 siano proposti da Terna sulla base di opportuni studi e valutazioni quantitative basate su un modello appositamente sviluppato per lo scopo;
- includere gli effetti del meccanismo di approvvigionamento della capacità di stoccaggio elettrico di cui alla deliberazione 247/2023/R/eel ai fini della sterilizzazione ex-ante della *baseline*;
- accogliere i suggerimenti di Terna in merito alla correlazione fra costi e carico residuo ai fini della relativa sterilizzazione e in merito alla semplificazione per il trattamento dei costi relativi agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema;
- prevedere una maggiore partecipazione degli operatori nella definizione degli aspetti rilevanti del meccanismo di incentivazione, in modo da coinvolgerli maggiormente anche nella definizione di tempistiche e priorità; a tal proposito Terna debba consultare il cronoprogramma e la metodologia per la determinazione del costo minimo teorico dell'energia di bilanciamento prima di trasmetterli all'Autorità;
- non accogliere la richiesta degli operatori in merito ad uno studio condotto da terzi ai fini della determinazione del costo incrementale del triennio 2028-2030 in quanto un'analisi efficace in tal senso richiede informazioni e dati che sono a disposizione esclusivamente del TSO in quanto concessionario del servizio di dispacciamento; lo studio sia quindi affidato a Terna che dovrà sottoporlo a consultazione pubblica con gli operatori che, in questo modo, potranno effettuare una attività di *accounting* e verifica di quanto stimato da Terna stessa; ciò rappresenta comunque una forma di terzietà a garanzia della significatività e correttezza dello studio stesso;
- confermare l'erogazione del premio senza alcuna anticipazione degli effetti relativi agli anni successivi;
- non incrementare la penale rispetto a quanto già ipotizzato in consultazione in quanto un eventuale aumento (come suggerito da alcuni operatori) ridurrebbe l'efficacia del meccanismo esponendo Terna ad un rischio eccessivo; prevedere, invece, una riduzione dell'incentivo ulteriore da due a un punto percentuale;

- sia altresì opportuno modificare alcune date relative alle attività preliminari all'avvio del meccanismo di incentivazione, prevedendo l'invio da parte di Terna, entro il 10 novembre dell'anno antecedente l'avvio di ciascun triennio, del cronoprogramma (o relativo aggiornamento), della *baseline* preliminare relativa al primo anno oggetto di incentivazione e della metodologia per la determinazione del costo minimo teorico dell'energia di bilanciamento; per il triennio 2028-2030, entro il 10 novembre 2027, dovranno essere inviati anche gli elementi rilevanti per la determinazione del costo incrementale;
- sia infine opportuno prevedere che i premi e le penali relative al meccanismo di incentivazione siano posti da Terna a valere sul corrispettivo unitario a copertura delle altre partite relative al servizio di dispacciamento di cui alla Sezione 2-24.8 del TIDE

### **DELIBERA**

1. di approvare il meccanismo di incentivazione per promuovere la riduzione dei costi del servizio di dispacciamento di cui all'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di rendere disponibile agli operatori anche una versione dell'Allegato A corredata da note esplicative;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia (DIME) dell'Autorità per l'aggiornamento e l'ampliamento delle note esplicative di cui al punto precedente, qualora necessario, anche al fine di dare seguito a eventuali richieste di chiarimento degli operatori;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A.;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

30 luglio 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*